



NOTE ALLA RISPOSTA DEL MINISTRO BONAFEDE N.4-07096

Ancora una volta il difetto di fondo della risposta del Ministro, e di tutti i tentativi di modifiche apportate anche con il DDL depositato in Commissione, risiede:

a) nel tentativo maldestro di ricondurre nell'ambito della disciplina della L. 57/2017 e successive modifiche, la figura del giudice di Pace attualmente in servizio (e rientrante nell'ambito della magistratura in regime transitorio) e che ha prestato servizio **SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' per **11/12/14** anni ed oltre sotto la disciplina della Legge del **21/11/1991 n. 374**.**

b) conseguentemente nel fornire una interpretazione degli interventi giurisprudenziali europei e italiani distorta e diretta ad una parificazione o addirittura in un inserimento nella magistratura professionale, che non è oggetto né delle suddette pronunce, tantomeno delle richieste di categorie volte ad ottenere **UNA REGOLARIZZAZIONE DELLE FUNZIONI ESPLETATE FINORA E CHE RISULTA ACCERTATO HANNO VIOLATO LE DIRETTIVE IN TEMA DI LAVORO**

A titolo solo di esempio precisiamo che lo status giuridico del Giudice di pace e della Magistratura Onoraria in Italia contrasta con:

- 1) direttive 97/81/CE e 1999/70/CE con le quali il Consiglio dell'Unione europea ha dato attuazione all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- 2) sentenza della Corte di Giustizia (causa C-212/04, sentenza 4 luglio 2006, Ko. Ad. E a. c. Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) in combinato disposto con la legislazione italiana quale l'art.5 D.Lgs. 368/2001 sulla necessità di trasformazione del rapporto di lavoro reiterato in lavoro a tempo indeterminato;
- 3) Sentenza del 12.12.2013 (Causa C-361/12) Corte di Giustizia Ue
- 4) decisione del Comitato Europeo Diritti Sociali n. 102/2013 del 16 novembre
- 5) lettera Presidente Wikstrom della Commissione Europea al Ministro Orlando;
- 6) Procedura Pilot Infrazione EU Pilot 7779/15 EMPL nei confronti dell'Italia;
- 7) Parere Consiglio di Stato n. 854/2017 del 07/04/2017;
- 8) Raccomandazione del Comitato Ministri Consiglio d'Europa (raccomandazione 17.11.10 CM/Rec/2010/12, punto 2) e del Parlamento europeo
- 9) CORTE DI GIUSTIZIA 16.07.2020 CAUSA C-685/18
- 10) Ordinanza Tar Emilia Romagna n.363/2020 del 1.07.2020
- 11) decreto monocratico Tar Emilia Romagna del 5.11.2020
- 12) relazione del Presidente Commissione Peti Dolors Montserrat 10.11.2020

SUL CONCORSO

Si premette, ribadendo osservazioni reiterate in tutte le sedi, che deroghe alla disciplina del concorso in Magistratura risalgono al 1974

-con la L. 217/1974 ("Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario"), che ha statuito che *i vice pretori "conservano l'incarico a tempo indeterminato" ;... si vedono corrisposto "lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale"* e sono assoggettati alle disposizioni del d.leg. n. 147 del 1948 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n. 1077 del



1966, della legge n. 336 del 1970, dell'art. 90 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge n. 704 del 1961.

Ed ancora

-la legge 4 agosto 1977, n. 516, che ha esteso "i benefici tutti previsti dall'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 1 luglio 1976", a favore dei "vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario...", in servizio al 30 giugno 1976.

Ed ancora

-con l'art. 18 L. 48/2001 si è prevista la facoltà per il Ministro della Giustizia di effettuare un reclutamento in magistratura di candidati risultati non idonei al concorso in Magistratura , confermando pertanto la nozione di flessibilità del concorso in Magistratura.

Ciò detto va, comunque, evidenziato che tutti i magistrati in servizio di cui si chiede la regolarizzazione della funzione di Giudice di Pace, Vpo e Got, hanno superato un concorso.

Nonostante i nostri solleciti e i nostri richiami alla normativa vigenti, ancora oggi, purtroppo, non abbiamo avuto un illuminato parere che ci spieghi le differenze valutative applicate al nostro concorso rispetto ad altri analoghi espletati da altre categorie, pur legittimamente inserite nella pubblica amministrazione.

Ciò appare ancor più evidente in questo momento, atteso che in data 17 novembre 2020 sulla GU lo stesso Ministro ha bandito un concorso per Direttori Amministrativi Ministero della Giustizia, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di subordinazione, tramite concorso per titoli e colloquio

A nostra memoria, pertanto, siamo costretti a ricordare che tutti i magistrati in servizio di cui si chiede la regolarizzazione della funzione, hanno, sicuramente, superato **un concorso**. Trattasi, in particolare, per i Gdp con il bando di nomina del 1998, di un corso-concorso che prevede non solo l'esame dei titoli, ma anche un corso-concorso valutativo di sei mesi al termine del quale, solo in caso di parere favorevole, il candidato è stato nominato vincitore del posto di Gdp.

Va, inoltre, evidenziato che con il **concorso** pubblicato sulla G.U. n°95 del 4.12.1998 il Ministro ha bandito i posti di giudice di pace, attualmente in servizio, indicando i requisiti per la nomina tra cui testualmente è indicato: *"E' necessario, inoltre, che l'aspirante abbia cessato, o si impegni a cessare, prima delle assunzione delle funzioni di giudice di pace l'esercizio di qualsiasi attività LAVORATIVA DIPENDENTE PUBBLICA O PRIVATA"*

Tutti i Gdp all'atto della nomina, con il summenzionato bando, hanno, dunque, dovuto cessare da altri precedenti incarichi **onorari** e dismettere ogni attività dipendente, talchè anche il mandato di pagamento ha previsto per i GDP l'emissione di un CUD annuale con le relative trattenute previste per il lavoratore dipendente, mentre negli statini della busta paga il ricevente **risulta indicato quale "lavoratore dipendente" con la attuale specifica nella casella "tipo rapporto: tempo indeterminato"**

Ricordiamo, sempre a noi stessi, in materia di concorsi pubblici la normativa principale di riferimento è il D.P.R. 9-5-1994, n. 487 che prevede:

Modalità di accesso.

1. *L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:*
a) *per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o*



per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.

3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.1988, n. 554.

Il dettato normativo è ulteriormente chiaro, in particolare per i giudici di pace, in quanto l'ufficio del Giudice di Pace e l'incarico di Giudice di Pace NON è ONORARIO e ciò, oltre che dalla Costituzione (art. 116) e dai codici di procedura civile e penale, è previsto chiaramente anche nell'art. 1 dell'Ordinamento Giudiziario, ove il Giudice di Pace è inserito tra i Giudici che amministrano la Giustizia; e dall'art. 4, laddove il Giudice di Pace viene ricompreso tra i soggetti facenti parte dell'Ordinamento giudiziario.

Non è vero, infine, che non esistono disposizione normative che impongano ai magistrati onorari il rispetto di orari e periodi di servizio atteso che proprio le circolari del CSM, in richiamo dell'art. 15, comma 2 L.374/91, e "alla natura di organo giudiziario dell'Ufficio del giudice di Pace", indicano che questi uffici e giudici sono soggetti alle disposizione di cui al primo comma dell'art. 7-bis dell'ordinamento giudiziario in tema di tabelle con le quali si stabiliscono:

- a) l'eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) l'assegnazione alle sezioni e l'eventuale attribuzione dell'incarico di referente di sezione ai quali vengono assegnate l'espletamento di molte delle mansioni proprie del Presidente Coordinatore;
- d) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai giudici;
- e) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito;
- f) i giorni e le ore di udienze

L'art. 106 della Costituzione prevede, inoltre, al comma 1 che "le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso"(parliamo dei magistrati ordinari con i dovuti diritti); il comma 3 prevede che "su designazione del CSM possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (Con la l. 5 agosto 1998, n. 303, questi soggetti, che sono detti laici perchè non accedono per concorso, sono giuridicamente ed economicamente allo stesso livello degli altri magistrati e sono soggetti ai medesimi doveri) ed al comma 2 è, invece, previsto che "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli"



L'art 106, comma secondo della Costituzione, non prevede la temporaneità, gratuità o occasionalità per il ruolo svolto dal magistrato onorario ed in particolare dal giudice di pace che è giudice di primo grado ed opera secondo le competenze per valore e per materia stabilite dal codice

La regolarizzazione della funzione potrebbe avvenire sulla falsariga della L. 303/98 relativa ai "magistrati laici" e tenuto conto che l'art. 106, comma secondo della Costituzione, parla dei magistrati onorari senza limiti di tempo ed ai quali possono essere attribuire "tutte le funzioni dei giudici singoli". Inoltre, senza incorrere in problemi di incostituzionalità, è stato previsto che, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del D. Lgs. n. 545/92, "I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età"

VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL RECOVERY FOUND

La regolarizzazione della funzione dei Giudici di Pace, dei Vpo e dei Got è già tutta contenuta nelle linee guida per la definizione del Piano Nazionale di ripresa e di resilienza, approvate il 9 settembre 2020, dal Comitato interministeriale per gli affari europei

Le raccomandazioni del Consiglio europeo invitano l'Italia ad adottare nel biennio 2020/2021 provvedimenti finalizzati a:

- 1) attuare in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa;
- 2) fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici, riducendo la disoccupazione;
- 3) garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle Piccole e Medie Imprese;
- 4) migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Già l'indicazione dei punti 2 e 4 prevede la risoluzione della questione dei Giudici di Pace e della MOT tramite le risorse del Recovery Found

Tra i presupposti delle linee guida vi è che l'Italia deve intensificare l'impegno ad eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro e nella vita sociale e prevedere "un forte sostegno alla creazione dei posti di lavoro, con adeguate fonti di reddito", atteso che gli effetti economici della pandemia incideranno sulle dinamiche occupazionali.

Tale impegno deve, in particolare, avvenire nel settore giustizia

Riportiamo di seguito le linee guida "Gli ostacoli agli investimenti nel Paese risiedono, oltre che nel sistema fiscale, anche nella complessità e nella lentezza della giustizia. Quest'ultimo aspetto mina la competitività delle imprese e la propensione a sfavore del Paese, e impone azioni decise per aumentare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti civili e penali in termini di durata. Quest'ultima, pur se diminuita, è ancora eccessiva e dovrà essere ridotta con interventi di riforma processuale e ordinamentale. A ciò si dovrà accompagnare il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giustizia.

Infine, affinché il Piano di Rilancio possa dispiegare i suoi effetti in termini di maggiore occupazione, andrà affiancato da un impegno costante per migliorare il mercato del lavoro in termini di maggiore equità, tutelando **i lavoratori vulnerabili e garantendo salari dignitosi.**



Presidenza
Coordinamento Magistratura di Pace

Sede Legale ed Operativa Napoli
Piazzetta S. Stefano, 1 Napoli

Tel. 081. 191.39.102 – Mobile 338.233.37.89 - E-Mail: coordinamentomagistraturagdp@gmail.com

E ancora:” per il raggiungimento dell'equità sociale, di genere e territoriale, l'Italia deve intensificare l'impegno ad eliminare le disparità di genere nel mondo del lavoro

Alla luce di quanto evidenziato apparirebbe un controsenso prevedere *“un forte sostegno alla creazione di posti di lavoro”*, in particolare nel comparto Giustizia, intensificando l'eliminazione di disparità di genere, e contestualmente non riconoscere la REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI nei cui confronti si è già operato la violazione delle norme comunitarie e nazionali (il Tar Bologna ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione)

Una soluzione per la destinazione dei fondi del Recovery Found potrebbe, peraltro, prevedere il potenziamento e ampliamento della competenza reale dell'ufficio del giudice di pace con affidamento esclusivo in materia di conciliazione mediante l'applicazione dell'art.322 cpc,

In tal modo si avrebbe la realizzazione di quell'ufficio di Giustizia di prossimità, rispondente anche alle esigenze di celerità e qualità comprese nelle Linee Guida, con la regolarizzazione delle figure professionali che hanno avuto un rapporto di continuità in questi anni, distinte dal Giudice di Tribunale, e incompatibili con qualsiasi attività privata o pubblica.

Napoli 24 novembre 2020

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Olga Rossella Barone